

**STATUTO
FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI**

Articolo 1 (Costituzione)

1. E' costituita la Fondazione denominata "Fondazione Teatro Fraschini", con sede legale in Pavia, Corso Strada Nuova n.136.
2. La Fondazione è costituita per iniziativa del Comune di Pavia, che ne è di diritto Fondatore.
3. Sono Fondatori i soggetti pubblici e privati che, anche successivamente alla costituzione della Fondazione, acquisiscono la qualifica di Fondatore ai sensi del presente Statuto.
4. La modifica della sede legale della Fondazione, nell'ambito del Comune di Pavia, non comporta modifica del presente Statuto.

Articolo 2 (Finalità)

1. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, ha il compito di promuovere, organizzare e svolgere attività culturali, con particolare ma non esclusivo riferimento al teatro d'opera e di prosa, alla musica, alla danza, alla cinematografia mediante attività di produzione, organizzazione e rappresentazione di spettacoli, concerti, rassegne cinematografiche e altre iniziative culturali
2. In particolare la Fondazione si propone di:
 - a) programmare e gestire la stagione operistica, sinfonica, di danza e di prosa del "Teatro Fraschini di Pavia", e di altri Teatri della Provincia di Pavia, di cui potrà eventualmente assumere la gestione, salvaguardandone il patrimonio produttivo, artistico, tecnico e professionale;
 - b) programmare e gestire attività e rassegne cinematografiche;
 - c) programmare e gestire ogni altra iniziativa culturale ritenuta congrua con le proprie finalità;
 - d) realizzare iniziative di carattere artistico e musicale in Italia ed all'estero, anche mediante l'allestimento di proprie produzioni o coproduzioni;
 - e) partecipare alla realizzazione di iniziative ed eventi coerenti alle proprie finalità statutarie e programmati da altri Enti nonché dallo stesso Fondatore Comune di Pavia;
 - f) incentivare la ricerca nel settore teatrale, musicale e cinematografico, nonché la sperimentazione anche attraverso la produzione e l'organizzazione di studi, ricerche, pubblicazioni e prodotti multimediali;
 - g) favorire l'integrazione e l'incontro delle attività dello spettacolo dal vivo con altre espressioni culturali, organizzando mostre e manifestazioni artistiche ed ogni altro evento che possa favorire il dialogo tra espressioni culturali diverse dando vita anche a rapporti di collaborazione con organismi di produzione o diffusione di musica, teatro, cinema e/o audiovisivi e di spettacoli in genere;
 - h) promuovere, coordinare e gestire attività di formazione, aggiornamento e specializzazione nel settore teatrale e musicale, anche attraverso l'istituzione di corsi, stages, seminari ed ulteriori attività formative e didattiche;
 - i) favorire la formazione tecnico professionale nel comparto teatrale e lo sviluppo delle competenze artigianali locali nella produzione ed allestimento di spettacoli ed eventi culturali;
 - j) concedere l'uso del Teatro Fraschini a terzi per iniziative compatibili con le proprie finalità statutarie e per manifestazioni civiche;
 - k) stipulare convenzioni con enti e soggetti pubblici e privati finalizzate al perseguimento del proprio scopo statutario;
 - l) svolgere direttamente qualsivoglia attività accessoria, anche di natura commerciale, alle proprie finalità statutarie, anche costituendo o partecipando a società commerciali preposte allo svolgimento di attività strumentali alle proprie finalità.

Articolo 3 (Rapporti con la città)

1. La Fondazione, per accrescere la diffusione della cultura e dell'interesse per il teatro, la musica ed il cinema, potrà, anche in collaborazione con scuole, Università ed Enti di formazione, svolgere attività di formazione del pubblico, in particolare dei giovani e degli studenti.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Fondazione promuove l'accesso dei giovani, degli studenti e degli anziani alle rappresentazioni da essa promosse, attraverso agevolazioni rapportate, in particolare, alle fasce di età e di reddito.

Articolo 4 (Patrimonio)

1. Il Patrimonio della Fondazione è composto da:

- a) il fondo di dotazione costituito da beni immobili conferiti in comodato dal Comune di Pavia e dai beni mobili conferiti in proprietà dal Comune medesimo nonché dai conferimenti in denaro e in beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione stessa;
- b) le donazioni, lasciti o eredità di enti e soggetti pubblici e privati destinati specificatamente ad incrementare il patrimonio della Fondazione;
- c) gli avanzi di gestione destinati dall'Assemblea ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) i diritti di utilizzazione economica degli spettacoli prodotti o distribuiti dalla Fondazione anche per quanto attiene ai diritti di proprietà intellettuale;
- e) i marchi e denominazioni di cui essa si avvale o possa divenire titolare, anche a seguito di conferimenti di terzi.

2. Il Patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è amministrato in modo tale da preservarne ed incrementarne la consistenza, al fine di assicurare la continuazione, nel tempo, dell'attività della Fondazione.

Articolo 5 (Fondo di gestione)

1. La Fondazione svolge e sostiene la propria attività avvalendosi di un Fondo di gestione costituito da:

- a) i redditi rinvenienti dal patrimonio;
- b) i ricavi generati dalla propria attività istituzionale e dalle attività strumentali ed accessorie;
- c) i contributi annuali e pluriennali dei Fondatori e dei Sostenitori;
- d) i contributi annuali e pluriennali dello Stato, della Regione e degli altri Enti pubblici nazionali e internazionali;
- e) le sponsorizzazioni, i proventi pubblicitari e le coproduzioni;
- f) le donazioni, i lasciti ed eredità di enti e soggetti pubblici e privati non vincolati ad incremento del patrimonio della Fondazione.

2. Le attività della Fondazione sono programmate e svolte con criteri di efficienza, al fine di garantire un corretto equilibrio economico finanziario della Fondazione stessa. La Fondazione svolge la sua attività in accordo sia ad una programmazione su base pluriennale sia al bilancio di previsione che, su proposta del Consiglio di Amministrazione, è annualmente approvato dall'Assemblea in conformità al disposto dell'art. 9.

3. La Fondazione opera con la massima trasparenza dei propri atti.

4. La Fondazione non può, in alcun caso, distribuire utili o assegnare quote di patrimonio se non nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto.

Articolo 6 (Fondatori)

1. Il Comune di Pavia è Fondatore di diritto della Fondazione. Socio Fondatore è altresì la Fondazione Banca del Monte di Lombardia.

2. Può divenire Fondatore ogni soggetto pubblico o privato, persona fisica o ente o gruppo di società riconosciuto come tale dalla legge, italiano o straniero, con o senza personalità giuridica, che risponda a tutti i seguenti requisiti:

- a) sia presentato da un Fondatore;
- b) concorra al Fondo di gestione della Fondazione con un contributo che verrà determinato dall'Assemblea dei Fondatori una volta acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione e si

impegni ad alimentare il Fondo di gestione della Fondazione con contributo almeno pari a quello iniziale, per un congruo numero di anni, comunque non inferiore a tre.

3. L'attribuzione della qualifica di Fondatore non comporta il riconoscimento di alcun diritto né sul patrimonio della Fondazione né per la ripetizione del contributo annuale versato, fatto salvo il caso in cui la Fondazione cessi la propria attività. In tale ipotesi sarà restituito il contributo annuale destinato alla programmazione dell'attività cessata, limitatamente a quanto non impiegato dalla Fondazione prima della cessazione.

4. Ai Fondatori sono riservati i diritti di cui al presente Statuto.

5. I Fondatori sono tenuti a concorrere al Fondo di gestione al fine di dotare la Fondazione delle risorse necessarie per realizzare gli obiettivi posti nel bilancio di previsione.

6. Il Consiglio di Amministrazione tiene l'Albo dei Fondatori che sarà esposto all'ingresso del Teatro Fraschini e sarà riportato in tutto il materiale illustrativo dell'attività della Fondazione e delle sue componenti.

7. La mancata corresponsione del contributo dovuto, che deve essere versato entro il 30 giugno di ogni anno, fa perdere la qualifica di Fondatore.

Articolo 7 (Sostenitori)

1. Sono Sostenitori gli Enti ed i soggetti pubblici e privati che contribuiscono al fondo di gestione della Fondazione con un versamento il cui importo sarà determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

2. La qualifica di Sostenitore non attribuisce alcun diritto né sul patrimonio della Fondazione né alla ripetizione del contributo annuale versato.

3. Il Consiglio di Amministrazione può riservare specifici benefici ai Sostenitori al fine di rendere ancor più forte e continuativo il loro legame con la Fondazione.

4. I Sostenitori partecipano all'Assemblea dei Sostenitori che approverà un proprio Regolamento che sarà recepito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione.

5. L'Assemblea dei Fondatori, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto, può deliberare l'ampliamento della composizione del Consiglio di Amministrazione e così la nomina di un consigliere designato dall'Assemblea dei Sostenitori se costituita o da un Sostenitore e scelto tra i Sostenitori che hanno sostenuto con continuità l'attività del Teatro Fraschini, con particolare attenzione, per quanto possibile, alla valenza dell'ammontare del contributo economico tempo per tempo offerto.

6. L'Assemblea dei Sostenitori svolge attività consultiva in relazione alle attività della Fondazione ed a tal fine formula pareri e proposte al Consiglio di Amministrazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione tiene l'albo dei Sostenitori che sarà esposto all'ingresso del Teatro Fraschini.

Articolo 8 (Organi)

1. Sono Organi della Fondazione

- L'Assemblea,
- Il Consiglio di Amministrazione,
- Il Presidente,
- Il Vice Presidente,
- Il Collegio dei Revisori dei conti,
- L'Assemblea dei Sostenitori.

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento degli organi collegiali è disciplinato dal Regolamento che sarà eventualmente adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 (Assemblea)

1. L'Assemblea della Fondazione è composta dal Comune di Pavia quale Fondatore di diritto, dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia e dagli altri Fondatori. Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, i Consiglieri d'Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei conti, il Direttore generale ed il Presidente dell'Assemblea dei sostenitori se costituita o suo delegato o il singolo Sostenitore in caso di mancata costituzione dell'Assemblea dei Sostenitori.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno due volte all'anno per la formulazione del parere sul programma annuale dell'attività della Fondazione e l'approvazione del bilancio consuntivo e nel caso in cui ne facciano richiesta un Fondatore o almeno due consiglieri d'amministrazione, indicando gli argomenti che desiderano vengano discussi dall'Assemblea, nonché nei casi previsti dal presente Statuto.
3. L'Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del giorno, dell'ora, del luogo, comunque a Pavia, ove sarà tenuta in prima e seconda convocazione, inviato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o anche fax o posta elettronica certificata, almeno dieci giorni prima della data fissata. La seconda convocazione può tenersi anche nella stessa giornata, ma almeno a tre ore di distanza dall'orario previsto per la prima convocazione.
4. L'Assemblea è validamente costituita, anche in assenza di convocazione, quando sono presenti tutti i Fondatori, almeno un Consigliere di Amministrazione ed almeno un Revisore dei conti.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano d'età tra i consiglieri presenti.
6. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, di tutti i Fondatori e di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione e un Revisore dei conti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un Fondatore, di un componente del Consiglio di Amministrazione ed un Revisore dei conti.
7. I Fondatori possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta che sarà trattenuta agli atti della Fondazione. I componenti del Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente e di qualunque altro organo della Fondazione non possono rappresentare i partecipanti all'Assemblea.
8. L'Assemblea, in accordo a quanto previsto nel presente Statuto:
 - a) approva il programma annuale dell'attività della Fondazione presentato dal Consiglio di amministrazione;
 - b) approva il bilancio consuntivo annuale presentato dal Consiglio di amministrazione;
 - c) nomina il Consiglio di Amministrazione;
 - d) revoca il Consiglio di Amministrazione o il singolo consigliere a fronte di una giusta causa;
 - e) nomina il Collegio dei Revisori dei conti;
 - f) determina l'emolumento del Collegio dei Revisori;
 - g) approva le modifiche statutarie;
 - h) approva l'ingresso di Fondatori e Sostenitori una volta acquisito il parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione;
 - i) delibera su qualsivoglia argomento sia portato alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione;
 - l) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Articolo 10 (Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri, ivi compreso il Presidente, in accordo alla composizione deliberata dall'Assemblea e nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto. Per essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione è necessario che

i candidati siano in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza, anche con riferimento ai settori di attività della Fondazione.

2. Il Fondatore Comune di Pavia ed il Fondatore Fondazione Banca del Monte di Lombardia sprimono ciascuno due consiglieri di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un massimo di tre anni e scade con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati. Il Presidente ed i consiglieri nominati su designazione del Fondatore Comune di Pavia decadono allo scioglimento, per qualsivoglia causa, della consiliatura nel corso della quale sono stati designati ma rimangono in carica fino alla loro sostituzione. I consiglieri nominati successivamente al rinnovo ordinario del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica alla scadenza del Consiglio di amministrazione.

4. I consiglieri svolgono il mandato ricevuto a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per l'espletamento del mandato.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente o su richiesta di almeno due consiglieri, con comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e-mail, da inviarsi almeno cinque giorni prima o, in caso d'urgenza, 24 ore prima della riunione.

6. Il Consiglio di Amministrazione, fatte salve le competenze riservate all'Assemblea, è preposto alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e, in via meramente esemplificativa:

a. predispone, d'intesa con il Direttore generale, le linee progettuali dell'attività, il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo da portare all'approvazione dell'Assemblea;

b. nomina un Vice Presidente della Fondazione, scelto tra gli amministratori designati dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia;

c. determina le aree d'operatività della Fondazione nel rispetto delle proprie finalità statutarie;

d. esprime il proprio parere obbligatorio in merito all'ingresso nella Fondazione di Fondatori;

e. rende il parere di cui all'art. 9, c.8, g) e determina l'ammontare del contributo dovuto dai Sostenitori;

f. approva particolari iniziative culturali non previste nella programmazione annuale ma coperte dalle disponibilità finanziarie della Fondazione;

g. approva gli eventuali regolamenti interni della Fondazione;

h. approva gli eventuali rapporti convenzionali con il Comune di Pavia;

i. conferisce, sentito il Direttore Generale, specifiche deleghe ai suoi componenti per lo svolgimento di particolari attività determinandone i limiti e le condizioni, una volta acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori;

l. nomina il Direttore Generale della Fondazione e, eventualmente, uno o più direttori artistici per aree d'attività, stabilendone il compenso;

m. definisce i rapporti con il personale della Fondazione, dopo aver acquisito il parere del Direttore generale.

7. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno tre consiglieri di amministrazione.

8. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia a loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

9. Il Consiglio d'Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, essendo l'astensione espressione di voto contrario alla deliberazione proposta. Nel caso in cui si manifesti una parità di voti e così il Consiglio di Amministrazione sia impossibilitato a decidere, la deliberazione sarà portata all'attenzione dell'Assemblea dei soci fondatori entro e non oltre quindici giorni dal verificarsi dello

stallo decisionale.

10. Le delibere di cui al comma 6 del presente articolo, lettere a), d), h), i), l), devono essere approvate con il voto favorevole di almeno tre consiglieri.

Articolo 11 (Presidente)

1. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco pro tempore del Comune di Pavia o suo delegato.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale della Fondazione.
3. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea nei casi previsti dal presente statuto e dal regolamento per il funzionamento degli organi statutari, e li presiede.
4. Il Presidente vigila sulla esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione.
5. Il Presidente adotta, nei casi di urgenza, su proposta del Direttore Generale, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva alla loro adozione.
6. Il Presidente resta in carica per l'intero mandato del Sindaco della Città di Pavia. In caso di cessazione dalla carica del Sindaco, ha luogo la decadenza dalla carica di Presidente della Fondazione e le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente.

Articolo 12 (Vice Presidente)

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, scegliendo tra i consiglieri designati dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia, il Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente ha tutte le attribuzioni e competenze riservate dal presente Statuto al Presidente, ivi comprese la rappresentanza legale e giudiziale della Fondazione, e può esercitarle in caso di assenza o impedimento del Presidente.
3. Il Vice Presidente presiede la Fondazione in caso di cessazione del Sindaco dalla carica e fino all'entrata in carica del nuovo Sindaco, che assumerà la Presidenza in accordo a quanto previsto al punto 11.1.

Articolo 13 (Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo della Fondazione.
2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi, dei quali due nominati su designazione del Fondatore Comune di Pavia ed il terzo, quale Presidente del Collegio, nominato su designazione della Fondazione Banca del Monte di Lombardia. I membri supplenti sono nominati su designazione, uno ciascuno, del Fondatore Comune di Pavia e del Fondatore Fondazione Banca del Monte di Lombardia. I revisori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del controllo legale dei conti.
3. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea e resta in carica per tre anni. Qualora un componente effettivo del Collegio venga meno per qualsiasi causa nel corso del mandato, è sostituito dal componente supplente più anziano d'età, il quale rimarrà in carica fino alla nomina del componente effettivo ad opera dell'Assemblea all'uopo convocata. Qualora venga meno il Presidente, l'Assemblea dei Fondatori provvederà alla nomina del nuovo Presidente.
4. Per quanto non espressamente previsto, si applica quanto disposto dalla legge per il Collegio Sindacale delle società per azioni.

Articolo 14 (Direttore generale)

1. Il Direttore generale, selezionato con procedura che assicuri pubblicità e trasparenza, è preposto alla gestione ordinaria della Fondazione ed è scelto tra soggetti di comprovata esperienza amministrativa e gestionale, maturata presso Enti, Fondazioni o Società di significativo rilievo.
2. In particolare, ed a titolo esemplificativo, il Direttore generale:
 - a. ha la rappresentanza legale e giudiziale della Fondazione e svolge le sue funzioni nei limiti di spesa e con le modalità di cui all'incarico ricevuto;

- b. partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione salvo che, per la natura dell'argomento trattato, il Presidente disponga diversamente;
 - c. partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori salvo che, per la natura dell'argomento trattato, il Presidente disponga diversamente;
 - d. esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e formula al medesimo proposte di deliberazione in ordine al funzionamento della Fondazione;
 - e. cura l'organizzazione dei servizi e delle attività della Fondazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, ed assume le funzioni e responsabilità di legge, in tema, anche, di sicurezza sul lavoro e tutela della privacy;
 - f. predisporre, nell'ambito degli indirizzi formulati dal Consiglio di amministrazione, lo schema della programmazione annuale delle attività e gli schemi dei bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
 - g. dispone quanto necessario per la migliore e più efficace gestione della Fondazione, nell'ambito degli indirizzi formulati dal Consiglio di amministrazione;
3. Il rapporto della Fondazione con il Direttore Generale è regolato da contratto di diritto privato con durata non superiore a tre anni eventualmente rinnovabile. Il trattamento economico è determinato dal Consiglio di amministrazione, con l'approvazione del Collegio dei Revisori, tenuto conto delle previsioni di bilancio. Il rapporto con il Direttore Generale si risolve, di diritto, anche prima della scadenza del termine naturale, con la cessazione del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Articolo 15 (Direttori artistici)

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, dopo aver acquisito il parere del Direttore Generale, uno o più direttori artistici preposti alla direzione delle specifiche aree d'attività della Fondazione, conferendo un incarico professionale e determinando il compenso per l'opera svolta.

Articolo 16 (Personale della Fondazione)

- 1. Per l'espletamento della propria attività, la Fondazione si avvale di proprio personale in accordo alla disciplina lavoristica di settore.
- 2. La Fondazione si avvale altresì, in regime di convenzione con il Comune di Pavia, del personale comunale che fosse eventualmente utilizzato dalla Fondazione.

Articolo 17 (Rapporti con il Comune di Pavia)

I rapporti tra la Fondazione ed il Comune di Pavia per quanto attiene alle modalità d'utilizzo dei beni comunali, mobili ed immobili, riservati in uso alla Fondazione, alle manutenzioni degli stessi, all'eventuale comando del personale comunale che transitoriamente rimarrà nei ruoli dell'Amministrazione comunale, al regime delle utenze, saranno definiti da una specifica convenzione tra l'Amministrazione comunale e la Fondazione.

Articolo 18 (Disciplina applicabile)

Fatto salvo quanto previsto nel presente Statuto, la Fondazione è soggetta al regime privatistico delle Fondazioni, così come disciplinato dal codice civile.

Articolo 19 (Scioglimento)

In caso di scioglimento della Fondazione, e ferma restando la devoluzione del patrimonio in conformità alla legge ed allo Statuto, si intenderanno risolti di diritto i rapporti convenzionali al momento in vigore tra la Fondazione ed il Comune di Pavia che, di conseguenza, riacquisirà la piena ed esclusiva gestione del "Teatro Fraschini" e del relativo marchio.

Articolo 20 (Controversie)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i Fondatori o tra la Fondazione ed i Fondatori o i Sostenitori e che non sarà stata risolta in via amichevole in coerenza con la lettera e le finalità perseguite con il presente Statuto, sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale nazionale ed internazionale di Milano. Il Tribunale arbitrale sarà composto da un

Collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza d'accordo, dalla Camera arbitrale. In caso di pluralità di parti, la controversia sarà risolta da un arbitro unico nominato dalla Camera arbitrale, sempre in accordo al Regolamento della Camera arbitrale nazionale ed internazionale di Milano.

Firmato: MASSIMO DEPAOLI